



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 76 – 17 APRILE 2025

Riunione del 16 Aprile 2025

54.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. **LONGO BIFANO Francesco**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi    | Presidente      |
| - Avv. Antonio Amato   | Vice Presidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente      |

A seguito del deferimento della procura federale n. 52/2024-25 pervenuto il giorno 25 Febbraio 2025, si è riunito per la discussione del procedimento a carico del sig. Longo Bifano Francesco per il seguente capo di incolpazione:

*“Sig. **Longo Bifano Francesco** per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per comportamento contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, per aver inviato a mezzo social network Instagram all’arbitro D. L. M. un messaggio il cui contenuto travalica i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica per scadere nell’offesa, anche velatamente sessista, nei confronti del destinatario”.*

All’udienza risultava collegato in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Marco Rossini nonché l’incolpato.

Il sostituto procuratore illustrava l’atto di deferimento chiedendo la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell’incolpato e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Il tesserato Longo Bifano Francesco, nel riportarsi alla memoria già depositata, rilevava comunque l’inopportunità del comportamento tenuto e si dichiarava dispiaciuto anche per aver creato problemi alla Federazione.

Terminata la Camera di consiglio, il Tribunale leggeva il dispositivo con termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.



## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il fatto oggetto di incolpazione oltre a non essere smentito è provato documentalmente ed è certamente fonte di responsabilità disciplinare.

Non può infatti ritenersi lecito un commento, sicuramente inopportuno, rivolto poi ad un direttore di gara a seguito di già rilevanti fatti accaduti ad opera di terzi durante l'incontro.

La portata divulgatrice del mezzo di trasmissione utilizzato per il messaggio, costituisce poi aggravante per quanto commesso.

Ai fini della determinazione della sanzione va comunque tenuto conto del comportamento processuale dell'incolpato e della presa di coscienza della inopportunità della frase utilizzata.

### **P.Q.M.**

Dispone a carico del tesserato Longo Bifano Francesco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici

Roma, 16 Aprile 2025

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Aprile 2025